



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 58

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

134^a seduta: mercoledì 22 ottobre 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag.3, 5, 8
* BIGNAMI (<i>Misto-MovX</i>)	5
BORLETTI DELL'ACQUA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>	6
* MONTEVECCHI (<i>M5S</i>)	7
TOCCAFONDI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpl; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01231, presentata dalla senatrice Bignami.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in riferimento all'interrogazione in esame, si segnala che l'integrazione degli alunni con disabilità rappresenta una priorità assoluta per l'azione del Ministero. Difatti, come sostenuto anche dall'onorevole interrogante, sono evidenti le potenzialità di cui gli alunni con disabilità sono portatori e le occasioni di crescita che l'attività loro rivolta produce, anche e soprattutto all'interno della classe, della scuola e dell'intero sistema scolastico.

In tale ottica, l'Amministrazione ha da tempo profuso uno sforzo costante al fine di reperire nuove ed urgenti risorse, valorizzandole quantitativamente e qualitativamente.

Al fine di assicurare continuità al sostegno per gli alunni con disabilità, unitamente alla piena realizzazione del diritto allo studio, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, è stata autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2013, l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente da destinare agli alunni con disabilità su posti vacanti e disponibili. Per l'anno scolastico 2013-2014 questi posti sono stati pari a 4.447, mentre per l'anno corrente sono pari a 13.342.

Sono interventi in linea con un ben preciso programma di valorizzazione del sostegno già in atto da alcuni anni, che prevede anche l'attivazione di posti in deroga, a fronte di situazioni di particolare gravità, secondo i principi riconosciuti anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 80 del 2010, in materia di diritto all'inclusione scolastica, costituzionalmente garantito.

Quanto al numero degli alunni con disabilità, nell'anno scolastico 2014-2015 si registra un leggero incremento degli stessi rispetto ai 209.814 dell'anno precedente, mentre i posti di sostegno in organico di diritto sono attualmente 81.137, coperti con personale di ruolo, che arrive-

ranno a 90.032 nel prossimo anno scolastico, per effetto del piano di assunzione previsto dal citato decreto-legge n. 104 del 2013.

Oltre a ciò, al fine di superare una visione assistenzialista della scuola e di valorizzare le potenzialità degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si adopera per realizzare una scuola efficacemente inclusiva, dove la formazione dei docenti, sia iniziale che continua e specialistica, sia posta in primo piano. Infatti, per la formazione iniziale degli insegnanti sono in fase di svolgimento i percorsi previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 per l'acquisizione del titolo di specializzazione. Per la formazione continua e specialistica dei docenti in servizio, a seguito di un accordo sottoscritto il 15 luglio 2011 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le università presso le quali è attivo un corso di laurea in scienze della formazione, è stato predisposto un piano nazionale di formazione sui disturbi specifici di apprendimento (DSA), nell'ambito del quale sono stati organizzati, a livello nazionale, 35 *master* universitari finanziati dal Ministero. Sono stati inoltre previsti nuovi percorsi formativi rivolti a docenti e dirigenti scolastici su specifiche tematiche. Nei prossimi mesi saranno quindi attivati corsi di perfezionamento e *master* su autismo, sindrome ADHD, ritardo maturativo e mentale, rieducazione psicomotoria, disabilità sensoriali. Si tratta di ulteriori 40 *master* per una platea di docenti superiore alle 11.000 unità.

Il recente decreto ministeriale n. 762 del 2 ottobre 2014 ha dato attuazione all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 104, che prevede percorsi di formazione e aggiornamento obbligatorio in servizio. In particolare, le attività di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale sono finalizzate a processi di integrazione a favore di alunni con disabilità. Destinatario delle suddette iniziative è l'intero corpo docente, con priorità per coloro che si trovino a operare nelle classi con alunni con disabilità, al fine di fornire le competenze necessarie alla presa in carico del progetto inclusivo nelle singole classi e nell'intera comunità scolastica. Tali attività saranno avviate nel corrente anno scolastico.

Con riferimento infine all'opportunità, sostenuta dall'onorevole interrogante, di prevedere una differenziazione dei percorsi di formazione e specializzazione per aree tematiche, si rappresenta che nell'ambito delle iniziative finalizzate ad illustrare, anche in sede istituzionale, i contenuti del rapporto «La buona scuola», sono in corso tavoli di studio anche con le associazioni di settore. In data 14 ottobre 2014 si è svolto un incontro con i componenti dell'Osservatorio per l'integrazione degli alunni con disabilità, al fine di valutare alcuni aspetti relativi all'inclusione scolastica e, tra gli altri, la specificità dei percorsi di formazione.

In ultima analisi, signor Presidente, vorrei consegnare alla Commissione una tabella che indica la ripartizione dell'organico di diritto, diviso Regione per Regione, sia nell'anno scolastico 2013-2014, sia nell'attuale anno scolastico. Rispetto alle domande poste dall'onorevole interrogante tale questione era rimasta inesa e quindi ci siamo attivati, ma la tabella è arrivata solo successivamente e quindi la consegniamo ad integrazione della nostra risposta.

BIGNAMI (*Misto-MovX*). Signor Sottosegretario, la ringrazio moltissimo per il lavoro svolto. Non posso tuttavia dichiararmi soddisfatta della risposta fornita, anche se con ciò non intendo dire che io non sia minimamente soddisfatta. La questione è che in realtà non è stata data alcuna risposta alla domanda posta nell'interrogazione in ordine al numero delle ore, considerato che la tabella appena consegnata dal Sottosegretario riguarda solo l'organico, il che non permette di dare alcun tipo di soluzione alle domande poste. Tanto per fare un esempio, sappiamo che in Abruzzo vi è un organico di 1.708 docenti, che è stato incrementato di 364 unità per un totale di 2.072 unità, ma non si hanno notizie circa la percentuale di ore coperte rispetto al totale necessario.

L'interrogazione era volta ad ottenere proprio questo tipo di risposta. Mi interessava poi fare un'analisi della situazione delle Regioni per capire se vi siano Regioni più o meno deficitarie, ma in assenza del dato relativo al numero totale dei disabili e di quello concernente il monte ore, ovvero della percentuale di ore coperte, si fa veramente fatica a fare un'analisi. Da analista programmatore non vorrei certo dire che di questi numeri non so cosa farmene, ma in realtà è quello che penso.

Quanto alla formazione, vorrei ribadire anche in questa sede che essa è funzionale non solo all'occupazione – in tante realtà questo sembra essere l'aspetto primario – ma anche alla riabilitazione dei ragazzi, considerato che giovani che in età adulta riescono a sfruttare tutte le loro potenzialità rappresentano un gran risparmio per lo Stato. Quindi è anche in questa ottica che lo Stato deve pensare a questi ragazzi, perché è giusto che ogni persona abbia la possibilità di sfruttare le proprie potenzialità, soprattutto all'interno della scuola.

Prendo atto con soddisfazione dell'organizzazione di tutti questi corsi di formazione, ma al contempo tengo a ribadire che a mio avviso il sostegno è comunque un lavoro a sé, è un lavoro che va oltre quello del docente e che richiede sensibilità, passione e competenza, perché chi fa riabilitazione non deve lavorare solamente sui contenuti, ma anche sui processi; deve conoscere i processi mentali e disporre di un patrimonio di nozioni ed informazioni che attraverso un percorso normale di formazione non è possibile acquisire.

Occorre pertanto abbandonare definitivamente logiche di tipo assistenziale che, se perseguite, rischiano di portare questi ragazzi una volta raggiunta l'età adulta a finire tutti, se non in case di riposo, in luoghi più o meno simili. Come genitore di disabile, questo non è sicuramente quello che ci si augura.

Auspico quindi che il Sottosegretario sottoponga tutti questi miei timori ed osservazioni a chi di dovere.

Infine, mi sia consentito osservare che, in realtà, la citazione del rapporto su «La buona scuola» è difficile da considerare, dato che al riguardo al momento possediamo solo una serie di *slide*.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01157, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Mi riferisco all'interrogazione con la quale la senatrice Montevocchi, unitamente ad altri colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere a tutela dei consumatori nell'applicazione delle norme vigenti in materia di equo compenso da copia privata e, in particolare, se intenda rivedere la normativa tenendo conto delle raccomandazioni suggerite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In primo luogo, ritengo opportuno ribadire che la funzione cui assolve l'istituto della copia privata, ai sensi degli articoli 71-*sexies* e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), lungi dall'essere quello di «effettuare copie di sicurezza che i consumatori possono realizzare per evitare gli effetti negativi derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali hanno già provveduto al pagamento dei compensi agli aventi diritto, anche attraverso la SIAE», costituisce invece il bilanciamento economico della limitazione imposta al titolare del diritto di riproduzione dall'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE.

L'eccezione per copia privata, infatti, consente ad una persona fisica la libera fruizione e la libera riproduzione, non a scopo di lucro, né per fini direttamente o indirettamente commerciali, di contenuti coperti da tutela su qualsiasi supporto, contro il pagamento di un compenso. Si ricorda che, senza il recepimento nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto della copia privata, il diritto di riprodurre i contenuti di utilizzazione di un'opera in ambito privato sarebbe ricaduta tra le facoltà esclusive del titolare dei diritti ed oggetto di specifica autorizzazione da parte dei medesimi.

Il decreto ministeriale 20 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2014, n. 155 – Serie generale – emanato in linea con la disposizione di cui all'articolo 71-*septies*, comma 2, che prevede l'aggiornamento triennale del compenso per copia privata, ha comportato studi tecnici specifici, anche a livello internazionale, che hanno suggerito la diminuzione dei compensi per copia privata sui supporti che tendono ad una maggiore desuetudine, contro un giustificato aumento del compenso su supporti di sempre maggior diffusione.

Quello in aggiornamento delle tariffe per copia privata è, in estrema sintesi, un provvedimento dinamico, nella cui formazione sono state tenute in considerazione non solo le rappresentazioni delle associazioni di produttori di apparecchi e supporti (comma 2 dell'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore) ma, ampliando la platea di coinvolgimento, anche quelle delle associazioni dei consumatori e dei titolari dei diritti. Detto più ampio coinvolgimento, ancorché non richiesto dalla legge, è stato fortemente voluto dall'Amministrazione proprio al fine di conseguire il più adeguato bilanciamento degli interessi.

Mi soffermo inoltre sull'affermazione secondo la quale «la Società italiana degli editori (SIAE) appare protagonista assoluta di tutta la vicenda, in quanto portatrice di un interesse egoistico, in danno della collet-

tività». A tal proposito, ritengo opportuno rammentare il ruolo attribuito alla SIAE dalla legge. L'ente, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, esercita la funzione della gestione esclusiva delle attività di raccolta e ripartizione del compenso per copia privata ed è, per questo, gravata del potere-dovere di attivarsi per garantire l'adempimento coattivo dell'obbligo di pagamento del compenso. Come più volte delineato anche dalla giurisprudenza, in questo ambito la posizione della SIAE va ricondotta a quella dell'incaricato e mandatario *ex lege*, con capacità rappresentative e di agire per il pagamento del compenso.

La SIAE, pertanto, non è l'ente impositore di una tassa introdotta in ragione del possesso di uno *smartphone* o di un *tablet*, ma è, appunto, il soggetto giuridico deputato dalla legge all'attività di raccolta e ripartizione del compenso per copia privata. Tale compenso viene trasferito agli autori, in ragione del potenziale che dispositivi come questi offrono, ossia effettuare delle riproduzioni ad uso personale di contenuti coperti da diritto d'autore.

Riguardo agli specifici quesiti posti, si può affermare che è preciso intendimento dell'Amministrazione dare seguito alla recente segnalazione adottata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proprio con riferimento all'istituto della copia privata, nella quale si rileva l'importanza di «assicurare che vi sia trasparenza a favore del consumatore, specificando quanta parte del prezzo finale degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini acquistati dal consumatore corrisponde all'equo compenso». Questo intendimento, tuttavia, come anche indicato nella segnalazione in parola, richiederà un intervento di revisione normativa che porterà, per la sua attuazione, un congruo tempo di elaborazione.

Infine, con riguardo all'ultimo quesito posto dalla senatrice Montevercchi, si può affermare che l'analisi comparata dei prezzi dello stesso *device* nei Paesi dell'Unione europea suggerisce che il compenso per copia privata non rappresenta un fattore determinante nel prezzo finale degli apparecchi. Si è infatti potuto apprezzare che, in molti casi, pur di fronte ad un compenso per copia privata più alto di quello vigente in Italia, l'apparecchio viene offerto ad un prezzo più basso di quello praticato in Italia. Ciò è indice inequivocabile che in Italia il prezzo finale al consumatore è determinato da tutta una serie di fattori (dalla struttura del mercato, ai costi indiretti, all'imposizione fiscale) diversi dal compenso per copia privata.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Sottosegretario, mi dichiaro parzialmente soddisfatta della risposta.

Tale risposta, infatti, risponde al quesito fondamentale posto dall'interrogazione in ordine alla trasparenza nella composizione del prezzo finale al consumatore, ma non fornisce informazioni sulle modalità con cui l'amministrazione preposta intenda poi accogliere la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ossia in che termini voglia recepirlo e quindi, in sostanza, come intenda rendere più trasparente il prezzo.

Confido nel fatto che nel periodo intercorso dalla data dell'emanazione del provvedimento a quella – che purtroppo non ricordo – in cui è stata effettuata la segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo abbia al riguardo avuto modo di interrogarsi. Auspico, perciò, che si sia cominciato a lavorare sulle modalità con cui rendere più trasparente la composizione del prezzo e, quindi, che in tal senso possa essere a breve emanato un provvedimento.

Sarebbe anche importante se tale provvedimento potesse essere posto all'attenzione del Parlamento e che quindi non si trattasse, ad esempio, di un decreto ministeriale per cui non è previsto un passaggio parlamentare, onde evitare di mortificare ancora una volta il nostro ruolo.

Vorrei poi precisare che nel testo dell'interrogazione si fornisce una definizione di copia privata, senza però voler alludere a tutte le funzioni di tale istituto. Per esser più chiari, la funzione della copia privata non è solo quella della sicurezza – così come viene scritto nell'interrogazione – anche se essa può essere utilizzata anche a questo fine, ovvero per creare una copia che possa sopperire all'eventuale sparizione e mancanza dell'originale perché magari deteriorata dal tempo o da altri fattori.

PRESIDENTE. Ringrazio i sottosegretari Borletti dell'Acqua e Toccafondi.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BIGNAMI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente. L'articolo 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ed «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». La Costituzione garantisce dunque i principi di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini. L'articolo 34 inoltre dispone che la scuola sia aperta a tutti. L'articolo 38 dispone che gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale;

la legge 4 agosto 1977, n. 517, recante «Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico», stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;

di fondamentale importanza è la sentenza n. 215 del 1987 della Corte costituzionale, che ha dichiarato il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado;

il punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità è la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

con la legge del 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento italiano ha ratificato la convenzione dell'ONU del 13 dicembre 2006 per i diritti delle persone con disabilità;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha riconosciuto il diritto del disabile all'istruzione come un diritto fondamentale. La sentenza esclude la possibilità di fissare un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e consente di assumere insegnanti di sostegno in deroga per gli studenti con disabilità che si trovino in condizione di particolare gravità;

considerato che:

il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha più volte affermato la centralità dell'istruzione nel suo programma di Governo, da ultimo con l'illustrazione in Parlamento dell'«Agenda dei 1.000 giorni»;

ciononostante, le linee guida del Governo sulla scuola contenute nel *dossier* dal titolo «La buona scuola», presentato il 3 settembre 2014, affrontano in modo molto superficiale e approssimativo, a parere dell'interrogante, le problematiche relative all'inclusione scolastica e le politiche di sostegno degli alunni con disabilità;

tenuto conto che il 31 luglio 2014 la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato ha approvato all'unanimità una risoluzione (seduta n. 116, affare assegnato n. 304) che impegna il Governo a risolvere il problema degli insegnanti di sostegno, garantendo la cosiddetta continuità didattica, ovvero la possibilità per i bambini con disabilità più o meno gravi di avere uno stesso insegnante di sostegno durante tutto il ciclo scolastico;

rilevato che:

nell'anno scolastico 2007/2008 gli alunni disabili, secondo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, erano 174.404 e l'organico di sostegno, che comprende sia docenti di ruolo che precari, contava 88.441 unità. Nel 2013 gli alunni disabili erano 209.814 e gli insegnanti erano 110.216;

l'associazione «Tutti a scuola» segnala che ogni anno gli alunni disabili sono superiori di migliaia di unità rispetto alle previsioni che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca registra al momento delle iscrizioni; secondo l'associazione nelle scuole pubbliche sono accolti oltre il 91 per cento degli alunni disabili e gli insegnanti di sostegno nella metà dei casi sono diventati tali perché, in soprannumero rispetto alle proprie discipline, hanno frequentato brevi corsi di formazione di poche ore;

ogni anno si registrano ritardi significativi nell'assegnazione delle risorse professionali a supporto degli alunni con disabilità, a discapito delle esigenze effettive degli alunni;

tenuto conto, inoltre, che nelle scuole italiane, come denunciato dalla *onlus* «Cittadinanzattiva», sono presenti barriere architettoniche che ostacolano l'accesso dei disabili negli edifici: una scuola su 4 è priva di posti per disabili nel cortile o nel parcheggio interno e quasi una su 2 non ne ha nemmeno nei pressi dell'edificio. Il 46 per cento degli edifici su più piani dispone di un ascensore, ma questo nel 20 per cento dei casi non funziona e nel 6 per cento non è abbastanza ampio da consentire l'ingresso di una carrozzina. Barriere architettoniche sono presenti nel 29 per cento delle aule, nel 21 per cento degli ingressi, nell'11 per cento delle mense e dei cortili. In quasi la metà delle aule non ci sono banchi adatti a uno studente in carrozzina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ad oggi abbia contezza di quanti siano gli alunni disabili presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, di quante siano le ore di sostegno di cui necessitano e quante di queste risultino coperte da insegnanti di sostegno;

se sia in grado di fornire un dettaglio della questione suddiviso per provincia e per regione;

quali misure di sua competenza intenda assumere al fine di garantire il rispetto del diritto allo studio degli studenti disabili in tutto il territorio nazionale;

quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere affinché nelle scuole la disabilità non sia vista come un impedimento, ma come un insieme di potenzialità dei ragazzi su cui lavorare, eliminando l'impronta assistenzialista della scuola e favorendo quella riabilitativa;

se non intenda definire meglio i percorsi di formazione e specializzazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori;

se non ritenga necessario far sì che i percorsi di formazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori siano differenziati in base ai *deficit* degli alunni, secondo alcune specifiche macroaree quali: autismo, ritardi mentali, disturbi comportamentali, ciechi, audiolesi, *handicap* esclusivamente fisici.

(3-01231)

MONTEVECCHI, MORONESE, SCIBONA, VACCIANO, SERRA, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SIMEONI, DONNO, PAGLINI, DE PIETRO, GAETTI, BLUNDO. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

il 29 aprile 2003 entrava in vigore il decreto legislativo n. 68 del 2003 di recepimento della direttiva 2001/29/CEE inerente all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, meglio nota con l'acronimo di EUCD;

il recepimento della direttiva EUCD avveniva con il decreto legislativo n. 68, che interviene sulle norme della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941 e successive modifiche), approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, il 20 dicembre 2002 e, in via definitiva, il 28 marzo 2003, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2003. La direttiva 2001/29/CE doveva essere recepita negli ordinamenti degli Stati membri entro il 22 dicembre 2002;

tra le principali novità introdotte dal decreto legislativo nella normativa sul diritto d'autore, al fine di rafforzare il già poderoso apparato protettivo predisposto a livello europeo e nazionale, si ricordano l'autotutela tecnologica tramite l'adozione di misure tecnologiche di protezione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti, la copia privata e la previsione del diritto all'equo compenso;

considerato che:

la copia privata è una copia di sicurezza che i consumatori possono realizzare per evitare gli effetti negativi derivanti dal deterioramento delle opere originali per le quali hanno già provveduto al pagamento dei compensi agli aventi diritto, anche attraverso la SIAE (Società italiana degli autori ed editori);

a fronte della possibilità per i consumatori di effettuare copie private delle opere protette è stato previsto il diritto all'equo compenso per gli aventi diritto;

l'articolo 71-*sexies* della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore consente, infatti, la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater*;

l'articolo 71-*septies* prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

considerato inoltre che:

il 20 giugno 2014 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativo alla «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633» con il quale si è provveduto a rideterminare e aggiornare le tariffe dell'equo compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;

il decreto ha aumentato fino al 200 per cento i compensi precedentemente previsti e tale rideterminazione dei compensi consentirà alla SIAE di incassare diversi milioni di euro all'anno, indispensabili per risanare i bilanci della società; pertanto, a parere degli interroganti, non appare serio e veritiero sottolineare che il cosiddetto equo compenso per copia privata non sia una vicenda che debba o possa interessare i consumatori;

è insindacabile infatti il principio economico secondo il quale tutto ciò che viene corrisposto all'erario dalle case produttrici e distributrici di tali dispositivi viene poi conglobato nel prezzo di vendita finale al dettaglio e dunque corrisposto dal consumatore nel prezzo di acquisto;

la problematica è stata analizzata anche dalle autorità francesi, le quali, al fine di rendere trasparente l'operazione, hanno reso obbligatoria l'indicazione, nella misura del prezzo, dello scorporo dell'ammontare del supporto e dell'ammontare dell'equo compenso da copia privata;

si legge su «il Fatto Quotidiano» del 5 luglio 2014 che «le posizioni ufficiali del ministro Franceschini e della Siae sono state definitivamente smentite e sconfessate addirittura dall'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato che nell'indirizzare al Parlamento ed al Governo la sua consueta segnalazione ai fini della predisposizione della legge annuale per il mercato e la concorrenza ha avvertito l'esigenza di riservare un capitolo proprio alla questione della »copia privata«, raccomandando, di modificare, senza ritardo, la legge sul diritto d'autore, per prevedere espressamente che »l'ammontare dell'equo compenso sia specificato nel prezzo corrisposto dai consumatori per acquisti di apparecchi di registrazione e di supporti vergini«»;

nonostante le rassicurazioni del Ministro in indirizzo, fornite durante la seduta del 9 luglio 2014 alla Camera dei deputati in occasione della risposta ad un atto di sindacato ispettivo (3-00928) presentato sulla

medesima vicenda, l'ufficio stampa di una nota casa produttrice di telefoni, *tablet* e *pc*, mediante un comunicato, dà atto che l'aumento dei prezzi al consumo è dato dall'aumento delle tariffe disposte nel decreto; considerato infine che:

l'aumento disposto nel decreto avrebbe avuto la funzione di equiparare le nostre tariffe a quelle degli altri Paesi dell'Unione, ma le asserzioni sono state ancora una volta smentite dai numeri che hanno, al contrario, dimostrato che nel 2012 l'Italia è stato il secondo Paese in Europa, in termini di incasso complessivo di equo compenso da copia privata. Ciò a dimostrazione che il costo del prodotto è dato da molteplici fattori, uno fra tutti, appunto, il pagamento dell'equo compenso;

a giudizio degli interroganti il soggetto fruitore e beneficiario degli aumenti tariffari è certamente la SIAE la quale appare protagonista assoluta di tutta la vicenda, in quanto portatrice di un interesse egoistico, in danno della collettività, che come sempre diviene destinatario incolpevole degli aumenti determinati a sostegno di un singolo centro d'interesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di rivedere la normativa tenendo conto delle raccomandazioni suggerite dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e prevedendo che il consumatore finale sia informato sulla misura del prezzo, dello scorporo dell'ammontare del supporto nonché dell'ammontare dell'equo compenso da copia privata, in ragione del principio della trasparenza e della pubblicità;

quali iniziative intenda assumere al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia, nonché di quelle a tutela dei consumatori;

se non ritenga che l'aumento dell'equo compenso, come recentemente rideterminato, possa incidere ulteriormente sui consumi aggravando il disavanzo commerciale che si genererebbe a causa delle mancate occasioni di vendita a cui le imprese potrebbero essere sottoposte, considerando che i prodotti oggetto dell'equo compenso sono su supporti in gran parte prodotti all'estero e quindi importati nel nostro Paese.

(3-01157)

